

ACCORDO
TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI
UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI AL VALICO DI
GAGGIOLO/STABIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero in applicazione dell'art. 2 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961 (in seguito Convenzione quadro), hanno deciso di concludere un Accordo concernente l'abbinamento dei controlli al valico stradale merci di Gaggiolo/Stabio al fine di razionalizzare la viabilità e contribuire a migliorare gli aspetti di tipo ecologico-ambientale.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la residenza degli Agenti dei due Stati non viene trasferita.

A tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio italiano e svizzero, rispettivamente a Gaggiolo ed a Stabio.

I controlli doganali, italiani e svizzeri, in entrata ed in uscita, vengono effettuati presso detto ufficio.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, l'ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Cantello e l'ufficio svizzero situato in territorio italiano è aggregato al Comune di Stabio.

Articolo 2

La zona prevista per i controlli abbinati italiani e svizzeri è così delimitata:

a) uno spazio doganale utilizzato in comune dal personale delle due Amministrazioni Doganali che comprende:

- l'area doganale commerciale italiana.
- l'area doganale commerciale svizzera.

Per esigenze organizzative e per agevolare la fluidità del traffico, lo spazio doganale viene suddiviso nel modo seguente:

- un'area Sud / Nord situata a est dello spartitraffico dell'area doganale italiana e a est degli uffici sul lato svizzero, che va dal cancello d'entrata sul piazzale italiano alla barriera d'uscita del piazzale svizzero. L'area include la rampa di controllo italiana e la rampa di controllo svizzera.
- un'area Nord / Sud che va dall'inizio dell'area doganale svizzera situata ad ovest degli spazi svizzeri fino al cancello d'uscita dell'area doganale italiana. L'area include la rampa di controllo svizzera e la rampa di controllo italiana.

b) gli uffici utilizzati congiuntamente e/o disgiuntamente dalle due amministrazioni doganali risultano dall'allegata planimetria ufficiale che è parte integrante del presente accordo; detta planimetria è affissa nei rispettivi uffici.

I controlli delle persone sono esercitati così come previsto dal Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, regolamento UE no. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006).

Articolo 3

Al fine di garantire le disposizioni previste all'art. 10 della Convenzione quadro, resta in vigore la scheda di circolazione. L'Ufficio delle Dogane di Varese e l'Ispettorato Doganale di Mendrisiotto propongono eventuali misure correttive nella forma e nelle modalità d'impiego al fine di adeguare tale documento al presente accordo. L'approvazione definitiva è di competenza della Direzione Regionale per la Lombardia per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana e della Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano per l'Amministrazione federale delle Dogane svizzere, da effettuarsi con reciproco scambio di note.

Articolo 4

L'ufficio delle Dogane di Varese, da una parte, e la Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio relative all'utilizzo della zona ai sensi della Convenzione quadro.

Particolari emergenze verranno regolate di volta in volta e di comune accordo da parte dei responsabili dei rispettivi uffici locali.

Articolo 5

Le due Amministrazioni Doganali mettono reciprocamente a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua. La partecipazione alle spese di ristrutturazione dell'edificio per l'adeguamento della struttura alle mutate esigenze, la ripartizione delle spese di gestione, comprese quelle relative all'illuminazione perimetrale ed interna del piazzale italiano, quelle per lo sgombrò della neve e spargi sale, quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pesse individuate nell'allegata planimetria, le eventuali spese straordinarie di manutenzione e la partecipazione alle spese per i costi di locazione sono oggetto di separato accordo tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana e l'Amministrazione federale delle Dogane svizzere, che ne determina gli aspetti formali e contabili.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese che segue la sua firma.


Dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere effetto l'analogo Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'abbinamento dei controlli presso il valico stradale merci di Gaggiolo/Stabio, diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all'altro, firmato rispettivamente a Roma il 31 luglio 1985 ed a Berna il 7 agosto 1985.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, attraverso notifica scritta. La denuncia diviene efficace sei mesi dopo la data della ricevuta della notifica da parte del ricevente.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a..... Berna il 24.11.2015 in due originali nella lingua italiana.


Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Consiglio federale svizzero



Fabio Janssen
STUDIO D'INGEGNERIA
Via Bonai 50 - 68530 Chiusi
3 aprile 2003




Planimetria



riorganizzazione della pavimentazione
strutturale ed aggiunta di aree str
di manovra



allargamento della pavimentazione:
tre strati: per il traffico pesante



—————
 fresaatura ed
 aggiunta di uno
 strato di miscela

□
 scartifica e nuova
 pavimentazione
 (traffico leggero)

□
 rigenerazione della
 pavimentazione:
 fresaatura ed
 aggiunta di due
 strati di miscela

□
 rifacimento della
 pavimentazione
 (traffico pesante)

Fabio danner
 STUDIO D'INGEGNERIA
 Via Bassi 50 - 6830 CHIESA
 3 aprile 2003